N. R.G. 1982/2015

TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice

letto il ricorso *ex* art. 702 *bis* c.p.c. proposto

da

rappresentata e difesa dall'avv. Marco Carretta giusta mandato a margine del ricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza (VI), Contrà Carpagnon n. 1

RICORRENTE

nei confronti di

in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Limatola giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione telematica ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mariarosaria Napolitano in Vicenza, via Asiago n. 4

RESISTENTE

a scioglimento della riserva di cui al verbale del 5 aprile 2016,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
ex art. 702 *ter* c.p.c.

premesso che con ricorso *ex* art. 702 *bis* c.p.c., depositato il 12.03.2015, evocava in giudizio (d'ora in avanti) per sentir condannare *ex* art. 2043 c.c. la società resistente al risarcimento dei danni cagionati alla stessa, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., conseguenti all'omesso sblocco del codice Imei del telefono mobile di sua proprietà, esponendo:

- di aver acquistato in buona fede, in data 05.05.2013, da un telefono cellulare, modello "I Phone 5", al prezzo di € 580,00;
- di non essere più riuscita ad utilizzare detto apparecchio telefonico dai primi giorni del mese di ottobre 2014, allorquando ne aveva bloccato il

Firmato Da: RAGO STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a6641

codice Imei in conseguenza dell'intervenuta cessazione dei pagamenti rateali dovuti alla società resistente dal venditore

- di aver invano contattato, tramite il proprio procuratore, l'odierna parte resistente, rappresentando di essere divenuta legittima proprietaria del dispositivo e sollecitando, quindi, la rimozione del blocco in questione;
- di aver tempestivamente segnalato la condotta di al Co.Re.Com. della Regione Veneto, organismo convenzionalmente deputato alla risoluzione delle controversie tra gestori di telefonia e utenti insorte in ambito locale, il quale aveva adottato in proprio favore un provvedimento con cui aveva disposto il «*ripristino della regolare funzionalità dell'utenza intestata*» ad ella medesima (docc. 6-7 di parte ricorrente);
- di essere stata pertanto costretta ad acquistare un nuovo apparecchio telefonico mobile al prezzo di € 699,00, stante l'inosservanza del predetto ordine da parte di e l'infruttuoso esito del tentativo conciliativo esperito dinanzi al citato Co.Re.Com. Regione Veneto (doc. 9 di parte ricorrente);

premesso che costituitasi con comparsa di risposta del 07.01.2016, chiedeva l'integrale rigetto delle domande di parte ricorrente perché infondate in fatto e in diritto ed, in ogni caso, perché non provate;

rilevato che l'esposizione in fatto offerta dalla ricorrente risulta provata, non solo in quanto trova preciso riscontro nella documentazione versata in atti, ma altresì in quanto non contrastata dalla resistente mediante contestazioni specifiche (art. 115 c.p.c.);

ritenuta la legittimazione attiva in capo alla parte ricorrente, in considerazione della natura aquiliana del titolo di responsabilità azionato in questa sede, segnatamente fondato sul legittimo e provato acquisto della proprietà del telefono cellulare per cui è causa (cfr. docc. 2 e 3);

osservato, infatti, che tra i soggetti sopra menzionati ( ) sussistono due rapporti negoziali ben distinti: l'uno tra la e lo e l'altro tra quest'ultimo e ;

osservato, pertanto, che il contratto concluso tra e il dante causa non può spiegare effetti giuridici – tanto più se in senso sfavorevole – nei confronti della , la quale, rispetto ad esso, è soggetto terzo (art. 1372 comma 1 c.c.);

osservato che la compravendita stipulata tra la e lo aveva ad oggetto il solo bene mobile "I Phone 5" e non il contratto intercorrente tra e ;

richiamato il noto principio di matrice romanistica *possesso vale titolo*, consacrato dall'art. 1153 c.c., in forza del quale l'acquisto *a non domino* della proprietà dei beni mobili si verifica per effetto del solo possesso in buona fede al momento della consegna del bene medesimo, accompagnato da un titolo idoneo al trasferimento della proprietà;

rilevato, al riguardo, che la congruità del prezzo pattuito e regolarmente versato dalla ricorrente, anche in relazione alla condizione di perfetta integrità del dispositivo oggetto di compravendita (invero, a sua volta acquistato da appena il

Firmato Da: RAGO STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a6641

giorno precedente la successiva cessione alla), attesta l'assoluta buona fede della ricorrente, la quale, a fronte delle circostanze testé richiamate, non poteva sospettare che il soggetto venditore non fosse in realtà l'effettivo proprietario del bene compravenduto;

rilevato vieppiù che, non avendo la resistente specificamente contestato la buona fede della al momento della conclusione del contratto di compravendita con lo , tale stato psicologico deve ritenersi in ogni caso provato, a norma dell'art. 115 comma 1 c.p.c.;

ritenuto che la ricorrente abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, dimostrando l'integrazione, nel caso di specie, di tutti presupposti richiesti dall'art. 2043 c.c.;

rilevato, *in primis*, che la ricorrente – non appena avvedutasi del blocco applicato dall'Operatore telefonico – ha immediatamente notiziato di essere diventata proprietaria dell'apparecchio mobile, puntualmente allegando idonea documentazione atta a comprovare detto passaggio di titolarità (doc. 4 di parte ricorrente);

osservato che la condotta reattiva concretamente posta in essere da (*i.d.* il blocco del codice Imei) può considerarsi lecita soltanto se indirizzata nei confronti della propria controparte contrattuale (nella specie,), non già a danno di terzi estranei, come appunto la

osservato infatti che, una volta avvertita della cessione del dispositivo in capo alla ricorrente, il mantenimento del blocco del codice Imei si è trasformato in un mero comportamento ostruzionistico, insuscettibile di sortire concreti effetti di cautela a fronte dell'inadempimento dello , essendo del dispositivo divenuta proprietaria la

osservato che il carattere illecito del comportamento qui contestato si è dunque sostanziato nell'intenzionale – ed ingiustificabile – mantenimento del blocco del codice Imei, soprattutto dopo aver ricevuto dal Co.Re.Com. Regione Veneto il preciso ordine di rimuovere l'applicazione di detto blocco;

rilevato, inoltre, che la condotta dinanzi descritta ha senza dubbio pregiudicato la sfera giuridica della ricorrente, cagionando alla un sicuro danno di carattere patrimoniale, corrispondente al documentato esborso – pari ad € 699,00 – relativo all'acquisto del telefono cellulare sostitutivo di quello reso inservibile dal blocco operato da (doc. 12 di parte ricorrente);

rilevato il carattere infungibile dell'attività consistente nello sblocco del codice Imei del telefono mobile "I Phone 5" di proprietà della ricorrente, in quanto tale ostativa a pronunce coercitive dirette;

rilevato che la ricorrente ha solo genericamente chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali, senza tuttavia neppure allegare alcun elemento fattuale cui poter ancorare un'eventuale pronuncia di condanna ai pretesi danni od articolare istanze istruttorie;

ritenuto, infine, che può accogliersi la domanda *ex* art. 96 comma 3 c.p.c. formulata dalla ricorrente, atteso che il giudizio si è concluso con l'integrale accoglimento della proposta transattiva formulata dalla all'udienza

Firmato Da: RAGO STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a6641

dell'01.03.2016, in relazione alla quale la resistente ha manifestato totale disinteresse, non essendovi stato alcun cenno di riscontro;

ritenuto, dunque, che la resistente deve essere condannata al pagamento a favore della ricorrente di una somma che appare equo determinare in un importo pari alla metà di quello liquidato per compenso (accessori esclusi), come suggerito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 21570/2012) e da quella di merito (Trib. Reggio Emilia, sentenza n. 1569/2012);

ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 (valore della controversia fino ad € 1.100,00 *ex* art. 5 D.M. cit.: «*Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata*»; fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisionale; valori massimi, in considerazione dello sforzo difensivo profuso dal procuratore di parte ricorrente);

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando con ordinanza ai sensi dell'art. 702-*ter* c.p.c., ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:

1. **condanna** al pagamento in favore di della somma di € 699,00 nonché della somma, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., di € 586,00;
2. **rigetta** ogni altra domanda spiegata dalle parti;
3. **condanna** al pagamento in favore di delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 112,08 per esborsi ed € 1.172,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie 15%, CPA ed IVA se dovuta.

Vicenza, 5 aprile 2016.

Il giudice
Stefano Rago

Firmato Da: RAGO STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a6641